

Protocollo : 81267 R.U. / DCAFC 6°

Rif:

Allegati 1

CIRCOLARE 11/D

Roma, 21 luglio 2017

Alle Direzioni regionali, interregionali e
interprovinciale

Loro sedi

agli Uffici delle dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

Direzione generale della prevenzione e del
contrasto alle frodi agro-alimentari

Roma

All'AGEA

Roma

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Roma

Al Corpo forestale dello Stato

Roma

alla Direzione centrale legislazione e
procedure accise e altre II.II.

Sede

Alla Direzione centrale analisi merceologica e
laboratori chimici

Sede

alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Sede

all'Assodistil

Roma

OGGETTO: Registri C41 dei centri di raccolta appendici delle distillerie. Istruzioni per il rilascio a seguito dell'emanazione del decreto del MiPAAF 28 gennaio 2016.

Con circolare n.48 prot.1546/8 del 15 febbraio 1993, ad ogni buon conto unita in copia, l'allora Direzione centrale produzione e consumi precisò, con particolare riferimento alle fecce, che i centri di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione, gestiti dagli esercenti delle distillerie dirette utilizzatrici di tali materie prime alcoligene, erano da considerarsi quali appendici delle distillerie medesime.

DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI
Ufficio controlli accise e altre imposizioni indirette

Pertanto, tali centri sono denunciati sia all'UD competente sull'impianto madre (cioè, la distilleria diretta utilizzatrice dei sottoprodotti della vinificazione) sia all'UD competente sul deposito e sono, conseguentemente, dotati di registro modello C41 su cui assumere in carico i sottoprodotti pervenuti, che devono essere considerati, anche ai fini dell'assolvimento delle prestazioni viniche (e, quindi, in particolare, per le finalità dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF), come introdotti in distilleria.

Ricorrendo i predetti requisiti oggettivi, i suddetti obblighi, in capo all'esercente la distilleria utilizzatrice dei sottoprodotti, permangono tutt'oggi in applicazione del regime di vigilanza sulle materie prime alcoligene di cui all'art.23 del D.M.153/01.

Per quanto sopra esposto, i predetti registri C41 dei centri di raccolta trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell'Agenzia che per i controlli del predetto ICQRF.

In particolare, per le finalità del DM 28 gennaio 2016¹, concernente la rintracciabilità delle materie prime nei registri tenuti dai distillatori produttori di grappa, è necessario annotare nel predetto registro, oltre ai dati quali-quantitativi di competenza dell'Agenzia per il calcolo delle rese all'atto del saggio e per le certificazioni della produzione, specifiche registrazioni separate per ciascun sottoprodotto della vinificazione, che consentano di risalire, anche tramite il relativo documento di accompagnamento, alle indicazioni geografiche e di qualità richieste dalla predetta disciplina di natura non fiscale. Nel dettaglio, trattasi delle indicazioni relative all'origine e alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varietà, all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti.

Pertanto, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell'esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore, nelle more dell'attuazione dell'obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai

¹ Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». (16A00865) (GU Serie Generale n.31 del 8-2-2016).

produttori di alcole e di bevande spiritose (attualmente escluso dalla telematizzazione in applicazione delle disposizioni di cui a pag.12 della circolare 8/D del 13 marzo 2009), gli UD competenti sul deposito, all'atto del rilascio del registro C41 per i centri di raccolta di cui alla predetta circolare n.48/1993, vigileranno che il distillatore, gestore del centro, abbia approntato il predetto registro in modo da contenere, per ciascun sottoprodotto della vinificazione, oltre ai dati necessari per il calcolo delle rese (quantitativi, grado alcolico), anche un'apposita fincatura dedicata agli estremi del documento di accompagnamento, emesso in conformità alle vigenti disposizioni in materia², che consenta di risalire alle predette indicazioni geografiche e di qualità.

Come consueto, tali documenti di accompagnamento saranno conservati congiuntamente al predetto registro C41, per i cinque esercizi finanziari successivi a quelli al quale si riferiscono, per i controlli eventuali e successivi da parte delle Autorità a vario titolo competenti.

Avvalendosi della concentrazione degli adempimenti resa possibile dall'attrazione degli oneri derivanti dalla disciplina vinica al regime tributario dei prodotti alcolici, l'esercente la distilleria riconduce all'obbligo di cui all'art.5, comma 3, lett.c) del D.Lgs. n.504/95 anche la contabilizzazione, mediante le suddette specifiche registrazioni e la compilazione dei documenti di accompagnamento di settore, di ciascun sottoprodotto detenuto nel centro di raccolta gestito dal medesimo esercente quale pertinenza della distilleria.

Infine, laddove il centro di raccolta intenda introdurre sottoprodotti della vinificazione da avviare alla distilleria per la produzione di distillati recanti indicazioni geografiche e di qualità previste dalla disciplina di natura non fiscale, tali sottoprodotti devono essere stoccati in cumuli separati e distinti. Nel registro C41 pertanto saranno tenute, secondo le sopra indicate prescrizioni, distinte registrazioni di carico e scarico di tali sottoprodotti, onde consentire il controllo di corrispondenza dei cumuli stoccati.

Tali informazioni dovranno, in ogni caso, consentire agli UD il calcolo delle relative rese all'atto del saggio relativo a tali produzioni presso le distillerie dove i sottoprodotti di che trattasi saranno effettivamente lavorati.

Restano ferme le procedure di controllo della produzione presso i depositi fiscali utilizzatori delle materie prime alcoligene provenienti dai centri di raccolta.

² Titolo III, Capo I, del Regolamento (CE) n. 436/2009; Decreto MiPAAF 2 luglio 2013; decreti direttoriali MiPAAF prot.n.1021 del 17/06/2014 e prot.n.788 del 21/09/2015; Circolare MiPAAF prot. n. 11663 del 21 settembre 2015, tutti reperibili sul sito internet del MiPAAF nonché circolare dell'Agenzia 3/D del 7 aprile 2014.

Codeste Direzioni sono pregate di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti Uffici e di segnalare alla scrivente eventuali criticità che dovessero insorgere nella pratica applicazione delle stesse.

Il Direttore Centrale

Dott.Maurizio Montemagno

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*